

antecedere al 20/3

396893

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n° 4488

Uff. Amm. vo

Oggetto: Assegnazione alloggi in loca
zione semplice-Legge 640 -

Brindisi, li - 9 MAR 1961

Al Sig. Comm. Salvatore
Via Giannino/m. orio
J. P. V. co

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per L
Legge 640, Le é stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di
proprietà dello Stato sito in Via Mesagne Lotto 1°
Scala A Int. B.-

Detto alloggio é composto di vani utili 2 oltre gli ac
cessori equivalenti a vani legali 4.

La S.V., pertanto, dovrà presentarsi al funzionario di que
sto Istituto che il giorno 15/3/1961 dalle ore 9 alle ore 12 sarà pre
so la palazzina da consegnare.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'al
legato bollettino di C/C postale, il versamento della somma, di £. 12644
come appresso dovuta:

a)- mensilità di fitti e servizi dal <u>10/3/61</u> al <u>10/4/61</u>	
£. <u>488</u> vano x vani <u>4</u>	£ <u>1952</u>
b)- canone consumo acqua normale	£ <u>500</u>
c)- contributo nelle spese di illuminazione alle scale	£ <u>150</u>
d)- I.G.E. 3% su a)	£ <u>89</u>
TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO	£ <u>2661</u>
e)- deposito cauzionale (pari a tre mensilità di fitt)	<u>4983</u>
f)- deposito spese contrattuali	<u>2000</u>
Totale	<u>12644</u>

In sede di contratto. Le saranno indicate la data e l'ora
di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi, sarà dichiarata rinunciataria dell'al
loggio.-

bol. n° 243 del 22/3/1961
di £ 12644 =

IL PRESIDENTE

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0-----

V E R B A L E di C O N S E G N A

Il sottoscritto _____ assegnatario
dell'appartamento sito in _____ Via _____
_____ Lotto _____ Scala _____ Int. _____
nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di
avere visitato l'alloggio e di averlo trovato in perfetto
stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato
in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua
parte a regola d'arte e che tutti gli impianti ed accesso
ri sono in buone condizioni di funzionamento.

Osservazioni :

F I R M A

Luigi Salvatore

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

---o---

Prot. n° 4936

Uff. Amm.vo

OGGETTO: Invio contratto
di locazione.-

Brindisi, li

- 5 APR. 1961

Al Sig.

Leonardo Salvatore

Via

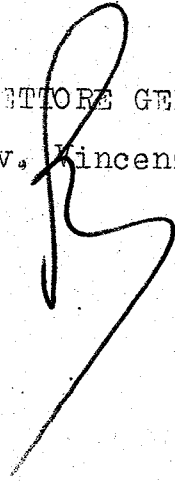
Mesagne - Letta 13 scala 4/6
S. Pietro Vernotico

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di
locazione relativo all'appartamento da lei tenuto in fitto.

Distinti saluti.-

IL DIRETTORE GENERALE

(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)



In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(147 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

(Il sottoscritt) (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguen-

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Stg. LOMASCOLO SALVATORE

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 69

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. A/6 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di S. PIETRO VERNOTICO-640

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: 1952 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge di
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

, addì 27



DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

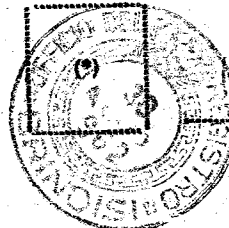
Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 30 AGO 1962 19 al N. 3283

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Centodici-

(*) Bollo e calcolatore

IL CASSIERE



IL DIRETTORE

DIRETTORE REGISTRO

Dot. Davide Pasqua

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di fitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono enduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denun-
nante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal
modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito
al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione,
isoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni
nelle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle
parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rin-
novazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non
autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immo-
bili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte
a tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento
sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il
pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la
denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni
alla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da regi-
strarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modifi-
cata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto
verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto dalla Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923,
n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie
e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate correspon-
sioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni,
rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impo-
tenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare
per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 78 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. LOMASCOLO SALVATORE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. A/6 del I° lotto

di Case Popolari nel Comune di S.PIETRO VERNOTICO

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. I. 952 mensili anticipate 23.424

~~Redatto in catasto escluso dalla liquidazione XIX~~

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

IL DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1963

19

al N.

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL DIRETTORE

(*) Bollo a calendario.

CARMINE MAGNANTE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.